



MINISTERO dell'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR)

Sede: scuola secondaria di primo grado "DANTE ALIGHIERI"
Via Amsicora, 6. – 09091 **ALES (Oristano)** ;
e-mail: oric82100n@istruzione.it –
oric82100n@pec.istruzione.it Tel. - Centr. 0783/91601; - DS
0783/998184; - DSGA 0783/91691 cod.m.. ORIC82100N – c.f.
80004790954

CIRCOLARE INTERNA N° 299

Ai Docenti

delle Scuole dell'Infanzia – Primarie e Secondarie di primo grado

Al Personale ATA

dell'Istituto Comprensivo

OGGETTO: trasmissione Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 e nota m_pi n. 410 del 29.03.2022 - applicazione in ambito scolastico nuove disposizioni – modalità di gestione dei contatti con casi di positività.

In riferimento alla cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1 aprile 2022, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 24/2022 e di diramazione della nota del Ministero dell'Istruzione n. 410 del 29.03.2022, si provvede a dare la massima diffusione alle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle novità che dal primo aprile interverranno nelle scuole nella gestione delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid- 19.

1. MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Nuove disposizioni sono stabilite dal decreto riaperture riguardo alle regole generali di sicurezza e all'uso dei dispositivi di protezione individuali:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

- I bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Dal primo aprile sarà di nuovo possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

2. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA'

La cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari e pertanto dal 1 aprile, in presenza di casi di positività, devono essere adottate le seguenti misure precauzionali.

Scuola dell'infanzia

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un' autocertificazione.

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Dal primo aprile l'attività didattica a distanza può avvenire solo per alunni in isolamento per infezione Covid su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Per una più precisa informazione si riporta quanto specificato nella nota m.pi n. 410 del 29.03.2022:

“Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

4. RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS SARS-COV- 2.

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. CALCOLO DEI CASI DI POSITIVITA'.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19, per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

7. MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE MASCHERINE FFP.

Si ritiene necessario precisare che dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all'art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro. Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche

dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

8. ALTRE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

Sono state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l'emergenza Covid e per il recupero degli apprendimenti (ATA e docente).

9. OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO.

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 stabilisce che fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Continua infatti ad essere valida la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 44/2021 che prevede che "l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Per approfondimenti è POSSIBILE consultare la circolare interna n. 298 con l'allegata nota ministeriale sopracitata.

10. PERSONALE ATA E DIRIGENTI.

Pur permanendo l'obbligo per il personale scolastico, il personale ATA e i dirigenti scolastici non vaccinati possono rientrare al lavoro dal 1° aprile con il green pass base (quindi anche solo con tampone negativo). La nota del ministero afferma infatti che non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni" si ritiene che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività

11. DOCENTI NON VACCINATI.

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 fornisce importanti disposizioni specifiche per il personale docente ed educativo considerato che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Ciò comporta che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Rimane in vigore l'art. 4-ter.2, c. 4 del DL DL 44/2021 per cui i dirigenti scolastici dovranno provvedere dal 1° aprile 2022 fino al termine delle

lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Per approfondimenti si invita a consultare la circolare interna n. 298 del 30.03.2022 con l'allegata nota ministeriale sopracitata.

12. VERIFICA GREEN PASS.

Sebbene dal primo aprile anche il personale non vaccinato può rientrare a scuola, è il caso di evidenziare che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate o anche la verifica manuale con l'app verifica C19. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Dal 26 marzo al 30 aprile il green pass base dovrà continuare ad essere esibito da chiunque voglia accedere alle istituzioni scolastiche.

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C- 19" saranno disabilitate.

13. CONGEDI STRAORDINARI COVID.

Al 31 marzo scade la misura che consentiva i congedi straordinari per i lavoratori con figli under 14 in isolamento a scuola.

Rimane in vigore fino alla fine di maggio la disposizione che consente ai genitori costretti a casa dai figli in isolamento di richiedere lo smart working semplificato.

Si conclude allegando il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, consultabile al link del sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza>

e la nota m_pi nr. 410 del 29.03.2022, con la raccomandazione di un'attenta presa visione della normativa di nuova emanazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
(*dott.ssa Annalisa Frau*)
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa